

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 07/10/1996, N. 39 “Disciplina Autorità dei bacini regionali” – Art. 7.

Publicata nel B.U. Lazio 10 ottobre 1996, n. 28, S.O. n. 2.

(...)

Art. 7 **Segretario generale.**

1. [Il Segretario generale è nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del Presidente del Comitato stesso, tra i membri del Comitato tecnico] ⁽⁸⁾.
2. Il Segretario generale:
 - a) adempie alle funzioni attribuitegli dalle leggi e dalle competenze delegate dal Comitato istituzionale;
 - b) presiede il Comitato tecnico;
 - c) dirige la Segreteria tecnico-operativa;
 - d) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato istituzionale;
 - e) partecipa, con diritto di voto, alle riunioni delle sezioni del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni;
 - f) cura i rapporti con enti pubblici e di diritto pubblico;
 - g) può indire conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;
 - h) dispone, in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, i pagamenti relativi alle obbligazioni di cui all'articolo 5, comma 3, nonché alle borse di studio e di ricerca di cui all'art. 10 ⁽⁹⁾.
3. Il Segretario generale resta in carica cinque anni, salvo rinnovo e presta la propria attività a tempo pieno.
4. Il compenso del Segretario generale è determinato dalla Giunta regionale raggugiandolo a quello stabilito per i Segretari generali delle Autorità di Bacino nazionali ⁽¹⁰⁾.

4-bis. Qualora l'incarico di segretario generale sia conferito ad un dirigente regionale lo stesso è posto in aspettativa ed al medesimo compete il trattamento economico di cui al comma 4 ⁽¹¹⁾.

5. Il Segretario generale affida, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti della Segreteria tecnico-operativa di adeguata professionalità.

5-bis. In caso di cessazione dall'incarico di segretario generale, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte, sino al conferimento del nuovo incarico e senza alcun onere aggiuntivo, dal direttore regionale competente in materia di ambiente ⁽¹²⁾.

(8) Comma così modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), L.R. 22 maggio 1997, n. 11, poi abrogato dall'art. 30, comma 3, L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

(9) Lettera così integrata dall'art. 16, L.R. 23 dicembre 1997, n. 46.

(10) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, lettera b), L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

(11) Il presente comma, aggiunto dall'art. 34, comma 1, lettera c), L.R. 22 maggio 1997, n. 11, è stato poi così sostituito dall'art. 33, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2. Il testo originario era così formulato: «4-bis. Al Segretario generale, qualora appartenga all'amministrazione regionale, viene corrisposta, per la durata dell'incarico una retribuzione aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico stabilito in base al comma precedente a quello in godimento.».

(12) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 145, lettera c), L.R. 14 luglio 2014, n. 7, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).

(...)